Assunzione parenti Inps

Se si ha una piccola ditta e si ha necessità di personale è preferibile assumere un familiare?In questo modo si potrebbe contare su una persona che gode della piena fiducia, mentre il tuo familiare potrebbe beneficiare di tutti i vantaggi derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, come il versamento dei contributi previdenziali. Ma è possibile assumere un familiare, oppure l'Inps annulla il rapporto di lavoro?

Lo stesso quesito si pone quando si ha interesse ad assumere come colf o badante un familiare: l'Inps lo permette?

Nella maggior parte dei casi, l'Inps annulla il rapporto di lavoro tra familiari e lo qualifica come fittizio, cancellando tutti i contributi versati: ad ogni modo l'ultima parola sulla qualificazione di un rapporto lavorativo non spetta all'Inps, ma al giudice. Quindi, nonostante l'istituto tendenzialmente annulli quasi tutti i rapporti di lavoro subordinati tra familiari, è possibile difendersi, dimostrando che la subordinazione è reale.

Ma come mai l'assunzione parentiInpscon un rapporto di natura subordinata di solito non è considerata valida?

Si presume che la collaborazione resa da un parente sia basata sul legame solidaristico ed affettivo proprio del contesto familiare: in pratica, in virtù del legame affettivo, il rapporto di lavoro è considerato a titolo gratuito. In queste ipotesi, l'Inps può annullare i contributi versati. In altri casi, invece, il rapporto di lavoro può essere considerato valido: vediamo quali.

Se il familiare è assunto da una società di capitali, come una S.r.l., il rapporto di lavoro, indipendentemente da un eventuale legame di parentela tra il lavoratore e uno o più soci dell'impresa, si presume a titolo oneroso: il contratto, infatti, non è con il familiare, ma con la società.

Attenzione, però, in alcuni casi per l'assunzione del familiare nella società scatta comunque la verifica della legittimità del rapporto di lavoro:

- società a socio unico;
- società con due soli soci al 50%;
- società in cui la maggior parte delle quote appartiene al familiare del lavoratore assunto;
- società in cui l'amministratore, con pieni poteri nella gestione dei dipendenti, è un familiare convivente del lavoratore assunto.

Per quanto riguarda le società di persone (Snc, Sas…), generalmente il rapporto subordinato instaurato tra parenti non è riconosciuto, salvo il caso delle prestazioni rese in forma occasionale.

Nelle altre ipotesi, il rapporto viene considerato collaborazione familiare ed assoggettato agli obblighi contributivi delle gestioni previdenziali autonome: il familiare, in pratica, è iscritto come collaboratore familiare- coadiutore presso una delle gestioni Inps dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti…).

Si può comunque giustificare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra familiari, dimostrando l'effettivo esercizio del potere direttivo e gerarchico del socio che ha il controllo della società verso il familiare dipendente: dimostrare la subordinazione, però, non è affatto semplice, in quanto è richiesta una prova rigorosa.

Se si vuole assumere un parente nella ditta individuale, bisogna sapere che, nella generalità delle situazioni, l'attività lavorativa del parente si presume automaticamente a titolo gratuito.

Nello specifico, l'assunzione di un familiare con contratto di lavoro subordinato è considerata illegittima (e i relativi costi non sono deducibili), quando ad essere assunto è il coniuge, il figlio minorenne, il figlio maggiorenne ma inabile al lavoro, un genitore o un nonno.

Il rapporto di lavoro subordinato può essere considerato legittimo quando coinvolge i seguenti familiari non conviventi: figlio maggiorenne, fratello o sorella, zii e cugini.

Per quanto riguarda i rapporti di lavoro domestico, ad esempio come colf o badante, esiste la possibilità di stipulare contratti di lavoro tra familiari in due ipotesi:

- se il familiare datore di lavoro non è autosufficiente;
- se il familiare non è convivente e si può dimostrare l'onerosità della prestazione e la subordinazione del lavoratore.

Per quanto riguarda marito e moglie, in particolare, è possibile però instaurare un contratto di lavoro domestico solo se il coniuge datore di lavoro fruisce dell'indennità di accompagnamento e si tratta di:

- invalido di guerra civile o militare;

- invalido del lavoro, che fruisce dell'indennità di accompagnamento prevista dalle disposizioni che regolano la materia;
- mutilato o invalido civile che fruisce degli appositi sussidi;
- cieco civile.

Per quanto riguarda gli altri familiari entro il terzo grado, invece, è possibile costituire un contratto di lavoro domestico, autocertificando i requisiti per la sua validità attraverso la dichiarazione di responsabilità presente nella denuncia di rapporto di lavoro domestico.

Se l'Inps sospetta degli abusi, può convocare gli interessati perché provino:

- la corresponsione di una retribuzione per il lavoro svolto (ad esempio con buste paga, bonifici, etc.);
- la subordinazione, indispensabile perché si realizzi un rapporto di lavoro dipendente.

Non è necessario sostenere l'onere della prova nel caso in cui il familiare datore di lavoro fruisca di indennità di accompagnamento e rientri in una delle seguenti categorie:

- grandi invalidi di guerra;
- grandi invalidi per cause di servizio e del lavoro;
- mutilati e invalidi civili;
- ciechi civili.

In quali casi si può dimostrare che il rapporto di lavoro tra parenti è subordinato? Questo è possibile solamente in presenza di determinati indici di subordinazione:

- onerosità della prestazione e corresponsione di un compenso a cadenze fisse;
- presenza costante presso il luogo di lavoro previsto dal contratto;
- osservanza di un orario di lavoro (il titolare si avvale dell'attività del familiare con continuità e programmazione).

Se la presenza di questi elementi è provata (attraverso, ad esempio, la presentazione di buste paga, giornaliere, etc.), il lavoro subordinato è valido a tutti gli effetti, a prescindere dal vincolo di parentela.

Che cosa succede se il rapporto di lavoro subordinato tra parenti viene disconosciuto?

Ai fini fiscali, i costi relativi alla prestazione subordinata sono indeducibili dai redditi.

Ai fini previdenziali, l'Inps considera il versamento di contributi come indebito, avvenuto in carenza di presupposto assicurativo: in pratica, i contributi sono considerati come versati per un'attività inesistente, e sono annullabili senza limiti di tempo, poiché manca il presupposto dell'assicurazione.

I versamenti non dovuti sono rimborsabili, ma soggetti all'ordinaria prescrizione di10 anni. Se, però, viene accertato anche il dolo del contribuente, la contribuzione indebitamente versata non viene restituita.